

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | GIUGNO 2023



A cura degli addetti all'ufficio trasversale
UFFICIO DEL PROCESSO
presso la Corte d'appello di Perugia
in collaborazione con la
Procura generale di Perugia
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati della giurisprudenza di merito, attualmente riservata ai soli Magistrati in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.

Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:

https://ca-perugia.giustizia.it/it/a_2023.page

e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:

https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

1

TRIBUNALE DI TERNI, SENTENZA 713 28 AGOSTO 2022

Va assolta l'imputata che, affetta da Covid-19, non ha osservato l'obbligo di quarantena ingiunto dalla AUSL e comunicato all'indirizzo di PEO fornito all'atto del tampone, in quanto non vi è prova che avesse avuto contezza della misura restrittiva e avesse voluto disattenderla, posto che la PEO non impone alcun obbligo di consultazione. Invero, atti formali forieri di conseguenze giuridiche per il destinatario dovrebbero essere comunicati con l'uso di mezzi che prevedano una diretta e certificata consegna alla persona (a mezzo messo comunale o ufficiale giudiziario, PEC o telegramma). Inoltre, ai sensi della L. 35/20 di conversione del DL 19/20, applicabile in virtù del favor rei anche ai fatti accaduti in precedenza, la misura della quarantena può essere applicata esclusivamente dal Sindaco quale autorità sanitaria locale, con la conseguenza che l'atto della AUSL va ritenuto inefficace nei confronti dell'imputata.

2

TRIBUNALE DI SPOLETO, SENTENZA 10 MARZO 2023 N. 363

In tema di foglio di via obbligatorio le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la sua legittima emissione, cosicché tale provvedimento non può essere emesso nei confronti di un soggetto che non abbia la residenza nel territorio dello Stato né una fissa dimora. Né può rilevare la normativa in tema di ordinamento anagrafico della popolazione residente che prescrive l'iscrizione d'ufficio nei registri anagrafici del comune di nascita delle persone senza fissa dimora né domicilio, trattandosi di disposizione dettata da ragioni di natura amministrativa non rispondenti alla finalità sottesa alla misura di prevenzione.

3

TRIBUNALE DI SPOLETO, SENTENZA 10 MARZO 2023 N. 358

Il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 159/2011 non è integrato da parte del destinatario di un mero avviso orale del Questore, che, senza la prescrizione dei divieti previsti dall'art. 3 comma 4 d.lgs. cit. non costituisce misura di prevenzione, non comportando limitazioni alla libertà personale.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

4

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 22 APRILE 2023 N. 1335

Possono essere concesse le attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza rispetto alla aggravante della presenza di figli minori agli episodi di maltrattamenti, in considerazione del fatto che le condotte di rilievo penale emerse non risultano connotate da una particolare propensione al delitto quanto piuttosto costituiscono il “frutto” di una rigida, chiusa e distorta adesione ad alcuni valori socio-culturali di riferimento, applicati alla stregua di altrettanti “non-discutibili” canoni di governo della vita familiare.

Nel caso di specie, avente ad oggetto ripetute e protratte condotte maltrattanti perpetrate ai danni della moglie in presenza dei figli, venivano riconosciute dalla Corte di Appello le attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla contestata aggravante della presenza di figli minori.

5

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 15 MAGGIO 2023 N. 2

Non integrano l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. le condotte del padre che trascuri di sviluppare un sano rapporto di cura ed educazione nei confronti dei figli, ma che al contrario si dimostri rigido, freddo e disinteressato nei loro confronti e dedichi la maggior parte del proprio tempo al lavoro.

Nel caso di specie, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'Appello assolveva dal delitto di cui all'art. 572 c.p. il padre che si era mostrato negligente nello sviluppo di un rapporto educativo e di fiducia nei confronti dei suoi due figli, ma che non aveva adottato vere e proprie condotte maltrattanti. In particolare, il giudice del gravame rilevava come dalle risultanze probatorie non erano emersi elementi idonei a dimostrare l'adozione di condotte vessatorie o violente nei confronti dei figli, tali da integrare il delitto di maltrattamenti contro familiari.